



Circolare del 13/09/1991 n. 7

Oggetto:

Imposte catastali. Domande di voltura e certificazioni allegate.

Sintesi:

L'obbligo di allegare alla domande di voltura i relativi certificati catastali e' ancora in vigore non essendo consentita in materia di certificazione catastale l'acquisizione o l'accertamento d'ufficio di cui all'art. 18 L. 7/8/90 n. 241.

Testo:

E' stato chiesto da taluni Uffici e da rappresentanti di categorie interessate se con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, permanga o meno l'obbligo di allegare i certificati catastali alle domande di voltura, al precipuo scopo gia' acquisiti dagli utenti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26.10.72, n. 650 e dell'art. 4 (obblighi dei notai e dei pubblici ufficiali ai fini delle volture) della legge 01.10.69, n. 679.

La scrivente, pur ritenendo necessario continuare a produrre la predetta certificazione, ha ravvisato l'esigenza di una maggiore certezza interpretativa delle norme in argomento acquisendo al riguardo il competente parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Finanze che e' stato comunicato con nota prot. n. 1202/U.L. del 29.09.91, di cui si trascrive il contenuto:

"In riferimento alla richiesta di parere, formulata con nota n. 3/1876 del 10 giugno 1991, si osserva che le disposizioni recate dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si riferiscono - come risulta espressamente dal comma 1 dello stesso articolo - alla produzione agli organi della pubblica amministrazione, da parte dei cittadini, di atti e documenti (nonche' alla formazione, al rilascio alla conservazione degli stessi da parte della pubblica amministrazione) di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Trattasi, come risulta dagli articoli da 2 a 10 della predetta legge n. 15 del 1968 di atti e documenti relativi a fatti, stati o qualita' personale per i quali sono previste dichiarazioni sostitutive o accertamenti d'ufficio. E' indubbio che anche le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del predetto articolo 18 della legge n. 241 del 1990, relative all'acquisizione d'ufficio dei documenti gia' in possesso dell'amministrazione precedente o all'accertamento d'ufficio dei fatti, stati o qualita' che l'amministrazione e' tenuta a certificare, riguardino fatti, stati e qualita' personali del soggetto interessato. La normativa di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 che, in tema di volture catastali (conseguiti ad atti traslativi o a denunce di successione di immobili) prevede che le relative domande devono essere corredate di specifica documentazione, non riguarda la materia disciplinata dalla legge n. 15 del 1968, in quanto non si riferisce a documentazione amministrativa comprovante il possesso di stati e qualita' personali, ma a certificazione attestante gli estremi di individuazione in catasto di immobili. Va altresì considerato che al riguardo il predetto decreto n. 650 del 1972 non fa alcun espresso rinvio alla disciplina prevista dalla menzionata legge n. 15 del 1968.

Si ritiene, pertanto, che l'obbligo di allegare alle domande di voltura i relativi certificati catastali deve ritenersi tuttora in vigore non essendo consentita in materia di certificazione catastale l'acquisizione o l'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241".